



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO

Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2050 DEL 03/03/2017

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., D.M. 30/03/2015, L.R. 12/2010, D.G.R. 861/2011 e s.m.i.. Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. del Progetto di "Realizzazione laboratorio produzione snack a base di carne" nel comune di Città di Castello.
Soggetto Proponente: Società Conagit spa

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.
Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2011.
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i..
Vista la Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 12.
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 861 del 26 luglio 2011 e s.m.i.
Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente 30/03/2015.

Vista l'istanza presentata in data 15/12/2016, acquisita agli atti regionali al prot. n. 0260962 del 16/12/2016 con la quale il Soggetto Proponente, Sig. Landini Domenico Giacomo, in qualità di Proponente, Legale Rappresentante della società Conagit spa, con sede legale in Via Rosa Luxemburg 30 - 06012 nel comune di Città di Castello, ha richiesto la sottoposizione al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA del *Progetto di "Realizzazione laboratorio produzione snack a base di carne"* nel comune di Città di Castello.

Atteso che l'intervento in oggetto è assoggettato a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006, della L.R.12/2010 e della DGR 861/2011 e smi, in quanto ricompreso nella categoria progettuale di cui al punto 8, lettera t) dell' Allegato IV del DLgs 152/06 e smi: *"Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)"*, ove la modifica o estensione fa riferimento ad un progetto compreso nell'Allegato IV ed interessa la "categoria progettuale" di cui al punto 4h) *"Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5000 m quadrati di superficie impegnata o 50000 m cubi di volume"* della Parte II del DLgs 152/06.

Vista la Dichiarazione del Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Protezione civile Servizio PRG e strumenti attuativi del comune di Città di Castello, attestante che l'area interessata dal progetto risulta compatibile con lo strumento urbanistico vigente (nota comunale prot. N. 0044162 del 08/11/16).

Vista la pubblicazione sul sito web della Giunta regionale dell'Avviso al pubblico e della documentazione di cui all'art. 20 comma 2 del DLgs 152/2006 e s.m.i., avvenuta in data 19/12/2016.

Visto l'attestato di conformità delle copie digitali rispetto alle copie cartacee debitamente sottoscritto dal Proponente e dal referente Tecnico del Progetto.

Vista l'attestazione della veridicità dei contenuti dell'istanza e della documentazione ad essa allegata debitamente sottoscritta dal Proponente e dai Tecnici progettisti.

Vista la documentazione e gli elaborati allegati all'istanza.

Considerato che a seguito della documentazione presentata e della verifica di conformità dell'Istanza, il Servizio Valutazioni Ambientali ha provveduto a comunicare al Proponente la procedibilità dell'Istanza in data 18/01/2017 con nota PEC n 10846-2017.

Rilevato che nei 45 giorni utili non sono pervenute osservazioni al progetto da parte del pubblico.

Tenuto conto che con nota prot. n. 0025637-2017 del 03/02/2017 il Servizio Valutazioni Ambientali ha provveduto a convocare la Conferenza Istruttoria per il giorno 13/02/2017, richiedendo a tutti i soggetti invitati i pareri e le valutazioni definitive di competenza.

Tenuto conto del Verbale e degli esiti della Conferenza Istruttoria svoltasi in data 13/02/2017.

Visti i pareri pervenuti, espressi da:

- Servizio Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici, Faunistica (PEC n. 0033984-2017);
- Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica (PEC n. 0039082-2017);
- Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico (PEC n. 0037471-2017);
- Servizio Recupero Ambientale Bonifica, AUA pv Terni (Nota prot. N. 0040625-2017);
- Arpa Umbria (PEC n. 0042430-2017).

Atteso che i suddetti pareri non hanno evidenziato, con riferimento alla documentazione presentata dal Proponente, un'insufficienza delle informazioni ambientali tale da non consentire una compiuta valutazione del progetto.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. **Di stabilire**, ai sensi di quanto disposto dalla DGR 1100/2014, tenuto conto delle risultanze della Conferenza di Verifica di assoggettabilità a VIA, finalizzata alla valutazione degli impatti potenziali del progetto in base ai criteri di cui all'Allegato V al DLgs 152/2006, nonché delle valutazioni tecniche rappresentate nei pareri rilasciati dai competenti Servizi regionali e da A.R.P.A. Umbria, che la realizzazione del Progetto "*Realizzazione laboratorio produzione snack a base di carne*" nel comune di Città di Castello, non comporta impatti significativi e negativi sull'ambiente.
2. **Di disporre**, conseguentemente, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs.152/2006, della L.R. 12/2010 e della D.G.R. n. 1100/2014, che il progetto non debba essere sottoposto al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 2.1 Per quanto attiene gli aspetti relativi alla tutela delle risorse idriche:
 - a) il titolare dell'attività dovrà porre attenzione nel trattamento e nella gestione delle acque reflue generate dal proprio impianto, escludendo la possibilità di sversamenti di olii e carburanti anche nelle fasi di cantiere, così come previsto dal DLgs 152/06 e smi e dalla normativa regionale di settore (DGR 424/2012);
 - b) qualsiasi modifica all'impianto per il trattamento dei reflui e degli scarichi idrici dovrà rispettare quanto contenuto nella normativa regionale di settore (DGR 424/2012);
 - c) il titolare dell'attività dovrà rispettare integralmente tutte le prescrizioni riportate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Umbria con DD n. 3460 del 10.05.2012 e successivamente aggiornata con DD provinciale n. 281 del 05/02.2015 e DD provinciale n. 2683 del 23/06/2015.
 - 2.2 Dal punto di vista idraulico sarà necessario indicare gli estremi della concessione/autorizzazione allo scarico ai sensi del RD 523/1904 considerato che nella tavola 4 del Progetto Preliminare si evince che la linea fognaria in cls confluisce al Fiume Tevere.
 - 2.3 L'area oggetto degli interventi ricade all'interno dell'area industriale denominata Rio Secco del Comune di Città di Castello ed è sottoposta a procedimento di bonifica ai sensi del DLgs 152/06. La stessa area è inserita con la denominazione "Area industriale Rio Secco PG015" nel Piano regionale di bonifica delle aree inquinate approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 5 Maggio 2009 n. 301. La Regione Umbria con DD n. 5156 del 21/07/2015 ha preso atto dell'analisi di Rischio sanitario sito specifica inerente il suddetto Sito. Stante quanto sopra richiamato, qualora gli interventi da realizzare modifichino le condizioni antropiche ambientali o la destinazione d'uso del sito stesso, utilizzate per la definizione del modello concettuale dell'AdR, il Proponente dovrà predisporre una nuova analisi di rischio con i nuovi parametri di input, conformemente a quanto stabilito nelle linee guida in materia di bonifica di siti inquinati di cui alla DGR n. 1814/2010.
 - 2.4 Operazioni di scavo potranno essere eseguite dal Proponente solo dopo aver svolto una mirata attività di caratterizzazione e, nel caso di ritrovamento di contaminazione, solo successivamente alle operazioni di bonifica.
 - 2.5 Dovranno essere adottate tutte le cautele idonee in un'area potenzialmente contaminata, con particolare riferimento all'assunzione delle misure di protezione dei lavoratori impegnati nell'esecuzione degli scavi e delle misure atte ad impedire il rischio di dispersione di terreni potenzialmente contaminati.
 - 2.6 Qualora si riscontrassero terreni con evidenze di contaminazione si dovrà procedere all'asportazione degli stessi ed alla successiva gestione del rifiuto in conformità alla

normativa vigente in materia.

- 2.7 Il Proponente dovrà procedere al controllo delle pareti e del fondo dello scavo mediante la raccolta e l'analisi di campioni la cui ubicazione dovrà essere concordata preventivamente con ARPA Umbria.
- 2.8 Le attività da effettuare sull'area non dovranno pregiudicare l'eventuale successiva messa in sicurezza e bonifica della falda. Il Proponente dovrà pertanto attestare mediante specifica relazione a firma di tecnici abilitati, che i lavori da eseguire non interessano la falda acquifera sottostante.
- 2.9 Con riferimento alla componente emissioni in atmosfera, anche al fine del contenimento delle emissioni odorigene, il proponente dovrà garantire, al punto di emissione E44, un valore limite in concentrazione pari al massimo a 10 mg/Nm³ per il parametro SOV, ricorrendo se necessario all'installazione di opportuni sistemi di abbattimento;
- 2.10 Come previsto al punto 2.11 della D.D. n.9429 del 05/10/2016 relativa al "Progetto di Potenziamento linea automatica per la produzione di pet foods ed interventi atti a salvaguardare la continuità produttiva", il Proponente è tenuto a predisporre un piano dettagliato relativo alla gestione degli odori che indichi:
- a) le più importanti attività dello stabilimento che producono odori e le sorgenti di odore;
 - b) i sistemi utilizzati per ridurre le emissioni odorigene;
 - c) segnalazioni ed eventuali reclami ricevuti;
 - d) le azioni da intraprendere in caso di:
 - □eventuali anomalie o condizioni che possono generare problemi di odori
 - segnalazioni esterne o reclami
 - e) evidenza documentale delle azioni intraprese.
- 2.11 Nel caso dall'attuazione del piano di gestione degli odori si riscontrino segnalazioni esterne o reclami, il Gestore dovrà effettuare un apposito studio, ad integrazione del piano stesso, da concordare con Arpa Umbria; tale studio, in linea generale, dovrà seguire le linee guida della Regione Lombardia (DGR n. IX/3018 del 15 febbraio 2012) prevedendo misure olfattometriche alle principali sorgenti di odori e ai ricettori, valutazioni tramite strumenti modellistici di esposizione sul territorio all'odore emesso in atmosfera e le conseguenti misure di mitigazione.
- 2.12 Con riferimento alla componente acque reflue, preso atto che gli scarichi della nuova produzione saranno convogliati, previo trattamento in un degrassatore di nuova installazione, all'impianto di depurazione aziendale già dimensionato per trattare i volumi dei reflui che saranno prodotti dal laboratorio per la produzione di snack a base di carne, si ravvisa la necessità che il Proponente effettui a seguito dell'entrata in esercizio della nuova linea:
- a) una verifica dell'efficienza di abbattimento del degrassatore;
 - b) una caratterizzazione quali-quantitativa del refluo in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione;
 - c) una verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa prima dello scarico finale nella fognatura pubblica.
- 2.13 Con riferimento alla componente rumore, il Proponente è tenuto al rispetto, in fase di esercizio, dei limiti assoluti di emissione ed immissione acustica di cui al D.P.C.M. 14/11/97, stabiliti sulla base della Zonizzazione Acustica del territorio comunale.
- 2.14 Preso atto che lo stabilimento è localizzato all'interno di un sito contaminato inserito dalla Regione Umbria nella Lista A1 "Siti inseriti in anagrafe di competenza pubblica" (Area Industriale Rio Secco) di cui al Piano Regionale per la bonifica delle

aree inquinate approvato con D.C.R. n. 301/2009 e s.m.i., e che il Proponente ha dichiarato nello Studio Preliminare Ambientale che per gli interventi in progetto, non è prevista nessuna interferenza con la falda sotterranea, si ritiene necessario che le opere in progetto siano eseguite nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) è necessario che siano adottate tutte le cautele idonee in un'area potenzialmente contaminata, con particolare riferimento all'assunzione delle misure di protezione dei lavoratori impegnati nell'esecuzione degli scavi e delle misure atte ad impedire il rischio di dispersione dei terreni potenzialmente contaminati;
- b) è necessario procedere al controllo delle pareti e del fondo dello scavo mediante la raccolta e l'analisi di campioni la cui ubicazione dovrà essere preventivamente concordata con ARPA Umbria;
- c) qualora si riscontrassero terreni con evidenze di contaminazione si dovrà procedere all'asportazione degli stessi ed alla successiva gestione in conformità alla normativa vigente in materia di rifiuti;
- d) le attività da effettuare sull'area non dovranno pregiudicare l'eventuale successiva messa in sicurezza e bonifica della falda;
- e) dovrà essere attestata, mediante specifica relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, che i lavori non hanno interessato la falda acquifera sottostante.

2.15 Essendo la società Conagit in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (rilasciata con Determinazione Dirigenziale regionale n. 3460 del 10/05/2012 e s.m.i), l'esercizio degli interventi previsti dal presente progetto è subordinato all'aggiornamento della suddetta Autorizzazione, secondo quanto previsto dalla DGR n. 462 del 20/05/2013;

2.16 Si ravvisa infine la necessità che il Proponente comunichi preventivamente ad ARPA Umbria -Ispezione Controllo e valutazione, la data di inizio lavori.

3. Di stabilire che sono fatte salve tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'intervento in progetto ai sensi delle normative vigenti.

4. Di disporre che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della Legge regionale 16 febbraio 2010, n.12, A.R.P.A. Umbria è individuata quale "Autorità competente" allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento di Verifica di assoggettabilità, al fine di accertarne il puntuale rispetto.

5. Di disporre che:

- a) copia conforme della presente Determinazione, unitamente a copia dei pareri pervenuti, venga notificata a:
 - Soggetto Proponente, Sig. Landini Domenico Giacomo , in qualità di Proponente, Legale Rappresentante della società Conagit spa, con sede legale in Via Rosa Luxemburg 30 - 06012 nel comune di Città di Castello;
 - Comune di Città di Castello.
 - Provincia di Perugia
 - A.R.P.A. Umbria, Direzione Generale, Coordinamento Valutazione e Ispezioni Ambientali ai fini di quanto disposto al precedente punto 4 del determinato.
- b) copia del presente provvedimento venga inviata a tutti i Soggetti invitati a partecipare al procedimento.
- c) copia del presente provvedimento venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito web della Giunta regionale.

6. Di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al presente provvedimento, la quale per sua natura e consistenza non può essere allegata allo stesso, è depositata

presso l'archivio regionale – Servizio Semplificazione amministrativa, trasparenza e anticorruzione.

7. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 03/03/2017

L'Istruttore

Francesca Teti

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 03/03/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

- Fabrizio Piergiovanni

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 03/03/2017

Il Dirigente

Francesco Cicchella

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2